COMUNE DI SAN VENANZ

PROVINCIA DI TERNI

Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica

C.A.P. 05010 Fax 075 875407 - Tel. 075 875123

e-mail urbanisticasanvenanzo@virgilio.it

PROT. N° 3020 /2012

Lì 21 GIU. 2012

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A richiesta dalla Soc. Innova Wind S.r.l., con sede legale in Napoli, Via Andrea d'Isernia n. 28, in qualità di incaricata;

Visto l'art. 30 del D.P.R. 380/2001;

Visti gli atti di Ufficio

C E R T I F I C A

che il terreno distinto al catasto di questo Comune al Foglio n. 81 Partt. n. 3-13-18-34-41, al Foglio n. 93 Part. n. 4-5-21-27, al Foglio n. 94 Partt. n. 5-35, al Foglio n. 95 Part. n. 12, al Foglio n. 108 Part. n. 38, al Foglio n. 110 Partt. n. 11-12-22-24-53-59-60-62 ed al Foglio n. 112 Partt. n. 3-15-20, risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

A)STRUMENTO URBANISTICO:
-IN VIGORE: PIANO REGOLATORE GENERALE.

B)DESTINAZIONE URBANISTICA:

- Il terreno distinto al catasto Foglio n. 81 Partt. n. 3-13-41, ricade in zona **"E1"** (zona boschiva);
- Il terreno distinto al catasto Foglio n. 81 Partt. n. 18-34, ricade in zona **"E1"** (zona boschiva) di cui parte ricade all'interno della **"Zona di rispetto dei corsi d'acqua e dei fiumi"**;
- Il terreno distinto al catasto Foglio n. 93 Partt. n. 4-5-27, ricade in zona **"E1"** (zona boschiva) di cui parte ricade all'interno della **"Zona di rispetto dei corsi d'acqua e dei fiumi"**;
- Il terreno distinto al catasto Foglio n. 93 Part. n. 21, ricade in zona **"E1"** (zona boschiva);
- Il terreno distinto al catasto Foglio n. 94 Partt. n. 5-35, ricade parte in zona **"E"** (area agricola di interesse secondario) e parte in zona **"E1"** (zona boschiva);
- Il terreno distinto al catasto Foglio n. 95 Part. n. 12, ricade in zona **"E1"** (zona boschiva);
- Il terreno distinto al catasto Foglio n. 108 Part. n. 38, ricade parte in zona **"E"** (area agricola di interesse secondario) e parte in zona **"E1"** (zona boschiva);
- Il terreno distinto al catasto Foglio n. 110 Partt. n. 11-12-22-24-53-59-60-62, ricade in zona **"E1"** (zona boschiva);
- Il terreno distinto al catasto Foglio n. 112 Partt. n. 3-20, ricade in zona **"E1"** (zona boschiva);
- Il terreno distinto al catasto Foglio n. 112 Part. n. 15, ricade parte in zona **"E"** (area agricola di interesse secondario) e parte in zona **"E1"** (zona boschiva);

Tutto il terreno distinto al catasto di questo Comune al Foglio n. 81 Partt. n. 3-13-18-34-41, al Foglio n. 93 Part. n. 4-5-21-27, ricade ai sensi della Legge Regionale n. **4** del **13.01.2000** ricade all'interno del **"SISTEMA TERRITORIALE DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE" (STINA).**

Tutto il terreno distinto al catasto di questo Comune al Foglio n. 94 Partt. n. 5-35, al Foglio n. 95 Part. n. 12, al Foglio n. 108 Part. n. 38, al Foglio n. 110 Partt. n. 11-12-22-24-53-59-60-62 ed al Foglio n. 112 Partt. n. 3-15-20, ricade in **"ZONA DI PARTICOLARE INTERESSE NATURALISTICO ED AMBIENTALE"** ed ai sensi della Legge Regionale n. **4** del **13.01.2000** ricade all'interno del **"SISTEMA TERRITORIALE DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE" (STINA).**

Tutto il terreno distinto al catasto di questo Comune al Foglio n. . 81 Partt. n. 3-13-18-34-41, al Foglio n. 93 Part. n. 4-5-21-27, ricade nell'**UNITA' DI PAESAGGIO 4CL;**

Tutto il terreno distinto al catasto di questo Comune al Foglio n. 94 Partt. n. 5-35, al Foglio n. 95 Part. n. 12, al Foglio n. 108 Part. n. 38, al Foglio n. 110 Partt. n. 11-12-22-24-53-59-60-62 ed al Foglio n. 112 Partt. n. 3-15-20, ricade nell'**UNITA' DI PAESAGGIO 4MP;**

E)PRESCRIZIONI:
Le zone suddette sono regolate dai seguenti articoli delle Norme Tecniche di Attuazione:
-Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale (STINA): Art. 15 di cui alla L.R. 13.01.2000 n. 4;
-Zona di Particolare Interesse Naturalistico Ambientale: Art. 20;
-Zona "E1" (zona boschiva): Art. 23;
-Zona "E" (area agricola di interesse secondario): Art. 24;
-Zona di rispetto corsi d'acqua e fiumi: Art. 65;
-Unità di Paesaggio 4MP: Allegato 1 all'appendice delle N.T.A. del P.R.G.

Si allega:
-Copia della richiesta;
-Copia della planimetria catastale;
-Copia N.T.A. e stralcio P.R.G.

Si rilascia su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Stefano Mortaro)

COMUNE DI SAN VENANZO - TERNI

Spett.le **Comune di San Venanzo**
c/o Ufficio Tecnico
Piazza Roma, 22
05010 San Venanzo (TR)

Ns. Rif. n. INW/03/003/12

Napoli, lì 22/05/2012

Oggetto: **Comune di San Venanzo (TR) – Richiesta di Certificati di Destinazione Urbanistica**

La scrivente Innova Wind S.r.l., con sede legale in Napoli, Via Andrea d'Isernia n. 28, con la presente richiede i Certificati di Destinazione Urbanistica, per le particelle di seguito elencate:

Foglio 81- Particelle: 3, 13, 18, 34, 41;

Foglio 93- Particelle: 4, 5, 21, 27;

Foglio 94- Particelle: 5, 35;

Foglio 95- Particella: 12;

Foglio 108- Particella: 38;

Foglio 110- Particelle: 11, 12, 22, 24, 53, 59, 60, 62;

Foglio 112- Particella: 3, 15, 20.

Con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Innova Wind S.r.l.
il Legale Rappresentante p. t.
ing. Mario Caleone

Innova Wind S.r.l.
Sede Legale Via Andrea d'Isernia, n. 28
80122 Napoli – Italia
Partita IVA 06719181213
Tel. 081 19807371 – fax 081 19807374

Art. 20 – Area di particolare interesse naturalistico ambientale

Sono delimitate in cartografia con il simbolo

L'area di particolare interesse naturalistico ambientale del Monte Peglia e Selva di Meana, di cui all'art.14 della L.R. 27/2000 (PUT), ricompresa altresì nel Sistema Territoriale di Interesse Naturalistico-Ambientale (STINA) di cui alla L.R. 29.10.1999 n. 29 e L.R. 13.01.2000 n. 4, è attuata secondo quanto previsto dalle suddette leggi.

Le funzioni di pianificazione, gestione dei programmi e delle attività relative al Sistema sono attribuite alla Comunità Montana del Monte Peglia e Selva di Meana.

Il suddetto Piano oggetto del Sistema viene approvato e predisposto dalla Comunità Montana del Monte Peglia e Selva di Meana, nei termini, con gli obiettivi e gli strumenti di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n. 4/2000.

Gli interventi edificatori e di trasformazione del territorio dovranno essere eseguiti in osservanza del Regolamento dello STINA.

Nelle more di approvazione del presente Piano del Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale del Monte Peglia e Selva di Meana si applicano, per gli ambiti interessati, le norme di cui agli artt. 16 e 18 delle presenti norme.

Nelle zone agricole E comprese all'interno dell'area di particolare interesse naturalistico ambientale, la massima densità consentita per gli edifici destinati ad abitazione è di 0,0005 mc/mq.

Per le nuove costruzioni dovrà essere costituito un vincolo di asservimento dei terreni interessati, come previsto dall'art. 34 della L.R. 31/97.

Art. 15 - Sistema territoriale di interesse naturalistico ambientale (STINA)

△ △ △ △

E' delimitato in cartografia con il simbolo

Riguarda l'ambito di Monte Peglia e Selva di Meana, così come censito dalla L.R. 29/99 e dalla L.R. 4/2000.

Tale Sistema è istituito dalla Regione al fine di assicurare la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali nell'ambito territoriale effettivo della loro incidenza con integrazione delle potenzialità se ricomprese in classificazioni funzionali diverse.

Il Sistema è costituito da un Piano di ambito territoriale avente lo scopo di coordinare le politiche di settore secondo i principi dello sviluppo sostenibile e delinea nel contempo gli obiettivi di qualità ambientale e culturale da perseguire e i relativi processi di sviluppo da avviare e controllare.

Il Piano ha i contenuti essenziali di cui al comma 2, punti a) b) c) d) dell'art. 1 della L.R. n. 4/2000.

Le funzioni di pianificazione, gestione dei programmi e delle attività relative al Sistema sono attribuite alla Comunità Montana del Monte Peglia e Selva di Meana.

Il Sistema comprende al suo interno: le aree naturali protette istituite in base alla L.R. n.9/95; le Aree di particolare interesse naturalistico ambientale di cui alla L.R. n. 52/83 e alla L.R. n. 9/95; le Aree forestale appartenenti al demanio pubblico; le Aree di particolare interesse faunistico programmate e attuate ai sensi della L.R. 14/94; le Aree vincolate ad obiettivi ambientali di carattere transitorio e/o particolare costituite dalle aree di studio di cui dagli artt. 4 e 5 del DPGR n.61/98 nonché le aree tutelate in base a provvedimenti di salvaguardia per motivi di necessità ed urgenza ai sensi dell'art. 6 della legge n.394 del 6.12.1991.

Il suddetto Piano oggetto del Sistema viene approvato e predisposto dalla Comunità Montana del Monte Peglia e Selva di Meana, nei termini, con gli obiettivi e strumenti di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. n. 4/2000.

Gli interventi edificatori e di trasformazione del territorio dovranno essere eseguiti in osservanza del Regolamento dello STINA.

Nelle more di approvazione del presente Piano del Sistema territoriale di interesse naturalistico-ambientale del Monte Peglia e Selva di Meana si applicano, per gli ambiti interessati, le norme di cui agli artt. 16, 18.

Art. 23 – Aree boscate

Sono individuate in cartografia con il simbolo

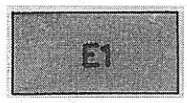

Costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di 2.000 mq. e di larghezza complessiva, misurata dal piede delle piante di confine, non inferiore a m. 20, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al 20%.

Si considerano bosco:

a) i castagneti da frutto;
b) le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al 20%;
c) i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo;
d) le radure e tutte le superfici di estensione inferiore a 2.000 mq. che interrompono la continuità del bosco.

Non si considera bosco:

a) gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto;
b) i giardini o parchi urbani;
c) i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'art. 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti.

Per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta regionale su apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

Le aree boscate e quelle dove il bosco è parzialmente o totalmente distrutto da incendi, alluvioni o frane sono ulteriormente disciplinate dal PTCP quale Piano paesistico-ambientale, ai fini della tutela e salvaguardia dell'estensione della superficie boscata e delle relative radure perimetrali o interne, fermo restando il divieto assoluto di nuovi interventi edilizi.

Gli impianti di arboricoltura da legno, gli imboschimenti ed i rimboschimenti sono individuati dalla Giunta regionale su apposita cartografia.

Per una fascia esterna di transizione pari a m. 50 circostante le aree boscate, al di fuori del limite dei centri abitati, l'unica attività consentita è quella agricola.

Le aree boscate non sono computabili ai fini dell'applicazione della densità edilizia prevista per le zone agricole dall'art. 34 della L.R. n. 31/97.

E' vietata ogni nuova edificazione.

Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita la realizzazione di opere di sistemazione idraulica e forestale.

Gli interventi selvicolturali dovranno essere eseguiti nel rispetto e nelle modalità stabilite dalla legge regionale 19 novembre 2001 n. 28 e dal Regolamento in attuazione della legge stessa.

Al fine di garantire la tutela e valorizzazione del patrimonio forestale, tutti gli interventi ammessi dovranno essere eseguiti ai sensi degli artt. 119, 120, 121, 122, 123 e 124 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.C.P.

Nelle zone boscate classificate **Ira** ai sensi del successivo art. 46 delle presenti norme, è consentita la realizzazione di insediamenti ricettivi all'aria aperta (campeggi) nel rispetto delle alberature esistenti.

Art. 24 – Aree agricole di interesse secondario

Sono individuate in cartografia con il simbolo

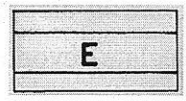

Riguardano lo spazio rurale, pianeggiante o di collina destinato all'esercizio dell'attività agricola o di attività comunque connesse con l'uso del territorio agricolo, privo di particolari elementi di pregio ai fini produttivi e del reddito agricolo, o comunque compromesso all'uso agricolo intensivo.

In tali aree gli interventi di trasformazione urbanistica devono garantire il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione del paesaggio, garantendo altresì il mantenimento del reticolo idrografico, della copertura forestale e della viabilità rurale.

Residenze

La densità massima ammessa per i nuovi edifici destinati ad abitazione in zona agricola E è pari a 0,0005 mc/mq.

L'altezza massima consentita è pari a m 6.50.

Sono consentite nuove abitazioni solo se risultano assenti edifici esistenti da recuperare e/o da ampliare; nel caso di edifici preesistenti è edificabile la volumetria pari alla differenza tra la cubatura complessiva disponibile e il volume esistente nel fondo originario alla data dell'entrata in vigore della L.R. 31/97.

I permessi di costruire relativi a nuove costruzioni destinate a residenza sono rilasciabili anche su terreni non contigui, subordinatamente alla presentazione di un apposito piano aziendale, redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze abitative e produttive dell'impresa.

Le tipologie dei nuovi fabbricati devono rispettare le seguenti prescrizioni :

- non sono ammesse apprezzabili alterazioni del profilo naturale del terreno,
- eventuali muri di contenimento, di sottoscarpa non possono avere altezza superiore a 100 cm. e dovranno essere realizzati con finitura in elementi naturali (pietra, mattoni, ecc.);
- non è ammesso l'uso di cemento a vista , la realizzazione di balconi e terrazze a sbalzo, di coperture piane;
- tutti gli infissi esterni dovranno avere forme e dimensioni coerenti con quelle tipiche del paesaggio rurale umbro; per essi non è ammesso l'uso di materiali diversi dal legno;
- i trattamenti di finitura delle facciate devono prevedere l'uso della pietra o di mattoni o di intonaci a base di calce;

- le tinteggiature devono essere realizzate con prodotti non filmogeni e con colori sulla scala delle terre;
- i manti di copertura devono essere realizzati con coppi e tegole alla romana di laterizio naturale;
- i canali e le calate devono essere realizzate in rame.

E' altresì ammessa la demolizione e la ricostruzione di immobili rurali risultanti irrecuperabili alle seguenti condizioni :

- l'edificio da demolire non deve trovarsi nella disciplina di tutela;
- il nuovo fabbricato dovrà mantenere la forme e la tipologia originaria e mantenerne lo stesso sito di impianto;
- il fabbricato dovrà essere demolito prima del rilascio della concessione edilizia.

Qualora il fabbricato da demolire ricada all'interno di una fascia di rispetto è possibile ricostruirlo all'esterno di questa , ma nelle immediate vicinanze del sito originario.

Nei fabbricati destinati ad abitazione, già esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. n. 31/97, con esclusione degli edifici classificati beni culturali sparsi nel territorio, ai sensi dell'art.6 della L.R.53/74, e di quelli oggetto di condono edilizio qualora la sanatoria riguardi nuove unità abitative, sono ammessi, oltre agli interventi di cui all'art. 31 lett. a), b), c), e d) della L. 457/78, ampliamenti per un incremento massimo di mc. 300, purché il volume totale del fabbricato ristrutturato, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a mc. 1400.

Il suddetto incremento massimo di mc. 300 è consentito per ogni unità immobiliare, nel caso di fabbricati contigui, ma divisi strutturalmente da cielo a terra da un muro divisorio comune, caratterizzate ciascuna da piena autonomia ai fini abitativi e catastalmente individuate singolarmente.

Gli ampliamenti di fabbricati destinati ad abitazione, consentiti ai sensi delle presenti norme e della L.R. 31/97, sono comprensivi di quelli già realizzati in applicazione della previgente normativa di cui alla L.R. 53/74.

Sono ammessi ampliamenti, ai sensi dell'art. 8 della L.R. 53/74, come modificata dall'art. 34 della L.R. 31/97, staccati dal corpo di fabbrica principale, purché collocati nell'area di pertinenza e seguendo le morfologie insediative dei nuclei rurali storici.

Fino a quando, come previsto dagli artt. 135 e 136 delle Norme Tecniche di attuazione del P.T.C.P., non verranno individuate e catalogate in appositi elenchi le emergenze puntuali, quali le edicole campestri, i fontanili, le pievi, gli annessi agricoli e l'edilizia rurale minore di particolare pregio, i filari arborei con caratteri di pregio paesaggistico da sottoporre a tutela e la definizione dell'abaco delle tipologie edilizie rurali, l'accertamento dei requisiti di cui all'art. 6 della L.R. 52/83 è effettuato dal Sindaco in sede di rilascio del permesso di costruire, previo parere della commissione edilizia comunale, integrata da due membri esperti in materia di beni

ambientali quali membro effettivo e supplente nominati dal Consiglio Comunale, scelti nell'elenco regionale di esperti in beni ambientali ed assetto del territorio, di cui alla legge regionale 11 agosto 1983 n. 34.

Per gli edifici di cui all'art.6 della L.R. 53/74 sono consentiti solo gli interventi di cui all'art.31, lett. a),b) e c) della legge 5 agosto 1978 n. 457.

E' ammessa altresì la realizzazione di attrezzature sportive all'aperto quali: piscine, campi da tennis, bocce, piccoli maneggi, ecc.

Annessi

Nelle zone agricole E, per i soggetti aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, è ammessa la realizzazione di nuovi annessi agricoli, destinati a stalle, magazzini, rimesse, essiccatoi e simili, nonché di nuovi edifici a fini produttivi e/o destinati alla trasformazione dei prodotti agricoli, nei seguenti limiti:

densità fondiaria max	Superficie max per fabbricato
300 mc/ha	500 mq

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla presentazione:

a) di un piano aziendale redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze produttive dell'impresa agricola;
b) atto registrato e trascritto costituente vincolo ventennale di destinazione d'uso.

Per i soggetti non aventi la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, la densità fondiaria massima consentita per la realizzazione degli edifici di cui sopra è pari 50 mc/Ha, subordinatamente alla presentazione:

c) di un piano aziendale redatto da un tecnico abilitato, comprovante le reali esigenze produttive della azienda agricola;
d) atto registrato e trascritto costituente vincolo ventennale di destinazione d'uso.

Unitamente al rilascio del permesso di costruire per gli interventi di realizzazione sia di residenze che di annessi, è stipulato un atto pubblico o scrittura privata autenticata, con il quale viene costituito un vincolo di asservimento dei terreni interessati. Tale atto di costituzione del vincolo è soggetto a registrazione e trascrizione presso la Conservatoria dei registri immobiliari.

Le tettoie costituiscono volumetria a fini urbanistici e dovranno essere realizzate con materiali naturali (laterizio, pietra, legno, ecc.), con copertura a falde inclinate e manto in laterizio (coppi e/o tegole antichi o anticati).

E' ammessa la demolizione e la ricostruzione degli annessi esistenti nei casi e con le modalità previste per le residenze in zona agricola del presente articolo.

I sottotetti, i locali seminterrati ed interrati sono conteggiati, ai fini del calcolo della volumetria con il metodo dell'altezza media ponderale.

Per gli annessi rurali esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 31/97, sono consentiti con piano attuativo gli interventi di cui all'art.31 della L. 457/78, lettere d) ed e) al fine di migliorarne la qualità igienico-strutturale e favorirne la riqualificazione urbanistica ed ambientale, anche con cambiamento di destinazione d'uso, ai fini residenziali, agrituristici o attività extralberghiere compatibili con la zona agricola, purché ricadenti nelle aree di pertinenza di fabbricati residenziali e limitatamente ad una volumetria di mc. 600.

Gli interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti e trasformazioni di edifici esistenti di cui al presente articolo, sono ammessi nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e costruttive della edilizia rurale dei relativi territori.

Serre

Destinate alla coltivazione intensiva di prodotti agricoli, sono ammesse solo nelle zone agricole.

Le serre sono così di seguito classificate:

tipo **A** - serre con altezza massima pari a m 2.50 al colmo della copertura realizzate con strutture leggere di materiale metallico o di legno, facilmente smontabili e semplicemente appoggiate sul terreno senza strutture fondali fisse, destinate ad un uso di coltivazione precario e stagionale;

tipo **B** - serre con altezza massima pari a m. 2,50 al colmo della copertura e con muretto perimetrale di base per il contenimento del terreno di altezza massima pari a cm. 50, realizzate con strutture metalliche, anche a rete o in legno, ancorate al suolo anche mediante strutture fisse, pavimentate all'interno, destinate ad un uso di coltivazione precario e stagionale;

tipo **C** - serre realizzate con elementi strutturali e pannellature di tamponamento di varia natura, collegate a reti tecnologiche ed impianti; sono assoggettate alle norme di cui sopra per gli annessi agricoli .

Le serre tipo A e B non costituiscono volume urbanistico.

E' vietata la loro realizzazione a distanza inferiore a m. 50 dalla viabilità definita nella cartografia a scala 1:10.000.

Nelle zone agricole di rispetto ER è vietata la realizzazione di qualunque tipologia di serre.

Annessi per attività agri-zootecnica

Sono annessi agricoli ove l'allevamento di bestiame riveste carattere di stabilità e permanenza, non a fini esclusivamente domestici, in stretto legame funzionale con l'attività agricola

Art. 65 - Zone di rispetto dei corsi d'acqua e dei fiumi e aree esondabili

Le zone di rispetto dei corsi d'acqua sono delimitate in cartografia con il simbolo ••••••••••

Le aree esondabili sono delimitate in cartografia con il simbolo ••▬▬••▬▬

Nei corsi d'acqua si prescrive il rispetto del Regio Decreto n. 523 del 25 Luglio 1904 e della Legge Regionale n.26/89 art.17.

In particolare è vietato, sui corsi d'acqua, sponde o alvei, eseguire piantagioni di alberi e di siepi e di movimenti terra ad una distanza inferiore a m. 4 dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda e realizzare costruzioni o scavi a distanza inferiore a m. 10 dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda.

È inoltre fatto divieto di realizzare nuove edificazioni a distanza inferiore a m. 30 dalle sponde dei fiumi o a m. 100 delle rive di laghi.

Le distanze sono calcolate o dal piede dell'argine o dal ciglio della sponda .

Gli interventi ammessi comprendono esclusivamente il recupero del patrimonio edilizio esistente, la realizzazione di impianti e servizi per la tutela e la migliore utilizzazione delle acque e quelli per la difesa da calamità naturali.

Nelle acque pubbliche incluse negli elenchi approvati dalla Regione dell'Umbria ricadenti nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 1 della legge 431/85, per un ambito di 150 m. dalle sponde, qualsiasi modificazione dell'aspetto dei luoghi è subordinata all'autorizzazione ambientale.

Nelle aree esondabili, indicate nella tavola dello studio idrogeologico ed idraulico, allegato alla parte strutturale del P.R.G., è vietata ogni forma di nuova edificazione e di impermeabilizzazione dei terreni; eventuali pavimentazioni sono ammesse solo del tipo filtrante.

Per gli edifici esistenti in tale aree esondabili non sono ammessi interventi di ampliamento, né di ristrutturazione edilizia comportanti ostacolo al deflusso idrico superficiale, tipo piani interrati e chiusura di porticati.

aziendale.

La volumetria consentita è la stessa specificata per gli annessi agricoli del presente articolo.

Gli impianti accessori, quali vasche di accumulo o attrezzature per il trattamento e la depurazione dei reflui, devono rispettare le seguenti distanze:

m. 30 da abitazioni di proprietà o la servizio dell'azienda;

m. 50 da confini di proprietà, da strade esistenti e da realizzare;

m. 200 da abitazioni isolate e al servizio di altra azienda, da centri e nuclei abitati esistenti all'interno della zona agricola , anche se non classificati come tali dal P.R.G. (la misurazione va eseguita dall'abitazione più vicina all'insediamento agro-zootecnico)

m. 200 da fonti di captazione di acqua destinata al consumo umano;

m. 500 all'interno del confine della zona agricola;

m. 1000 da aree ad uso residenziale e turistico ricettive.

Disposizioni per l'attività ricettiva in zona agricola

Negli immobili rurali, esistenti ed ultimati alla data di entrata in vigore della L.R. 55/87, destinati ad abitazione e compresi altresì gli annessi posti nelle immediate vicinanze degli immobili rurali stessi, è ammessa la destinazione per esercizi ricettivi extralberghieri, cosi' come definiti dall'art.3 della L.R. n. 8/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Per tali immobili sono ammessi gli interventi di cui alle lettere a),b),c),d) dell'art. 31 della Legge 457/78.

Gli esercizi ricettivi extralberghieri sono autorizzati conformemente alle disposizioni di cui all'art. 36 della L.R. n.8/94, come modificato dall'art.12 della L.R. 33/94 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto degli standard urbanistici di cui alla L.R. 31/97.

Al servizio di attività ricettive extralberghiere ed agrituristiche, è ammessa la realizzazione di attrezzature sportive all'aperto quali piscine, campi da tennis, campi da bocce, maneggi, minigolf, golf, ecc., in numero proporzionale alla potenzialità ricettiva della struttura e non comportante la realizzazione di nuove volumetrie. Tali attrezzature dovranno essere realizzate in stretta pertinenza con l'edificio principale nel quale si svolge l'attività agrituristica, inserite con armonia nell'ambiente e nel rispetto di eventuali preesistenze storico-architettoniche.

Vincolo di asservimento

Per interventi di nuove volumetrie urbanistiche destinate ad abitazione e/o annessi agricoli deve essere stipulato un atto pubblico, trascritto e registrato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, con il quale viene costituito un vincolo di asservimento dei terreni interessati.

Art. 144 - *Contenuti delle norme sulle unità di paesaggio*

1. Ai fini della gestione del territorio delle unità di paesaggio, sono approntate schede normative per ogni unità di paesaggio, con funzione descrittiva delle caratteristiche principali e di riferimento per la pianificazione comunale.
2. Nelle schede-normative sono indicati:
- i limiti massimi di capacità portante per le U.D.P. a maggior carico antropico, gli indicatori di ecologia del paesaggio e alcuni criteri per le trasformazioni
- le vocazioni e potenzialità del suolo
- gli indirizzi per la tutela e riqualificazione del paesaggio
- gli elenchi delle specie vegetali da impiegarsi nelle opere di rinaturazione e riqualificazione del paesaggio e specie da tutelare in relazione alle funzioni connettive e di tutela della fauna;
- gli indirizzi per la tutela secondaria delle emergenze storico-archeologiche .

2. Gli indicatori di ecologia del paesaggio fungono da parametri di riferimento per la verifica delle trasformazioni territoriali prospettate dai PRG o da varianti sostanziali dei PRG, in sede di verifica di conformità di cui all'art.8 e per il monitoraggio periodico degli assetti territoriali.
3. I Comuni, nella redazione dei PRG o loro varianti fanno riferimento alle emergenze storico-archeologiche e paleontologiche schedate, individuate nella Tav. IIA e all'elenco completo degli elementi di interesse storico-archeologico riportato all'interno dei quaderni di ambito.

Art.145 - *Processo di aggiornamento delle informazioni per le unità di paesaggio*

1. I comuni, in sede di redazione della parte strutturale dei PRG o delle varianti di essi, provvedono a proporre una precisazione dei perimetri individuati dal PTCP utilizzando criteri analoghi, ma a scala di maggior dettaglio, basata sulle risultanze dello studio geologico di cui all'Art.62, su adeguate analisi della vegetazione reale, della fauna locale, sulla consistenza del patrimonio edilizio anche minuto esistente, sull'assetto agricolo, sull'uso effettivo delle risorse presenti.
2. Il processo di gestione del PTCP, di cui all'art.6, approfondisce:
- le aree critiche o di particolare fragilità ambientale per le quali promuovere ed incentivare accordi di pianificazione;
- le fasce di margine delle diverse unità di paesaggio le cui norme d'uso debbano essere oggetto di accordi di pianificazione.
- le fasce di territorio all'interno delle quali i singoli comuni localizzano le reti ecologiche in modo tale da preservare la potenzialità di realizzazione delle stesse;
- le aree di particolare conflittualità tra reti ecologiche e reti infrastrutturali e le opportunità di mitigazione della conflittualità
- le aree di particolare valenza ambientale non ancora normate da piani specifici o non soggette a progetti di tutela e/o riqualificazione, definendo indirizzi di pianificazione e gestione
- le opportunità di recupero all'uso agricolo o di rinaturalizzazione per le zone caratterizzate da una cospicua presenza di aree agricole marginali in abbandono.

Art. 146 - *Azioni di supporto e di servizio tecnico*

1. La Provincia organizza specifici corsi di aggiornamento sull'ecologia del paesaggio e, su richiesta dei Comuni, supporta l'attività degli uffici tecnici comunali nella predisposizione di scenari di riferimento e guida alle trasformazioni territoriali, per le valutazioni ambientali, per la verifica delle trasformazioni territoriali, avvalendosi del servizio Urbanistica e PTCP.

Art. 147 – Norme finali

1. Per i riferimenti normativi relativi alle leggi n. 1497/39 e n. 431/85 contenuti nelle presenti N.T.A., si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al D.lgs n. 490/99.